

Modifiche al Regolamento quadro a partire dal 2025

La informiamo sulle modifiche nel Regolamento quadro della Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR), entrate in vigore il 1° gennaio 2025.

Nelle pagine seguenti troverà un confronto tra le disposizioni modificate. Per maggiore chiarezza, le modifiche sono evidenziate con colori distintivi (**nuovo**/~~testo Modificato del Regolamento~~). Il Regolamento quadro e il Regolamento breve possono essere scaricati in qualsiasi momento dal sito www.pkgr.ch.

Se, dopo aver letto questa brochure, ha domande o dubbi, il team di previdenza della CPGR sarà lieto di fornirle assistenza personalizzata e competente. Potete contattarci via e-mail all'indirizzo vorsorge@pk.gr.ch o tramite il portale online selezionando la voce «Contatto → Inserisca nuovo messaggio». Siamo inoltre disponibili telefonicamente al numero +41 81 257 35 75.



**Salario annuo computabile**

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 2, Salario annuo computabile Cpv. 1 Se non è definito diversamente nel piano di previdenza, il salario annuo computabile corrisponde al salario annuo di base prevedibile, compresa la tredicesima mensilità.	Art. 2, Salario annuo computabile Cpv. 1 Se non è definito diversamente nel piano di previdenza, il salario annuo computabile corrisponde al salario annuo di base prevedibile, compresa la tredicesima mensilità. In caso di entrata nel corso dell'anno, il salario annuo computabile viene calcolato previsionalmente sull'anno intero.

**Salario annuo computabile per le lavoratrici e i lavoratori non assunti con salario mensile**

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 2, Salario annuo computabile Cpv. 4 Per le lavoratrici e i lavoratori non assunti con salario mensile, nell'anno di entrata occorre formulare un'ipotesi. Se, contrariamente alle aspettative, al termine dell'anno assicurativo non viene raggiunta la soglia d'entrata, viene conteggiato l'anno. Non viene effettuata un'uscita retroattiva con effetto dalla data d'entrata. Per l'anno successivo il salario annuo viene stabilito in base all'ultimo salario annuo noto tenendo conto delle variazioni concordate per l'anno in corso. Per la determinazione delle prestazioni di rischio in caso di morte e invalidità per le persone assicurate con salario orario, è determinante il salario annuo effettivamente percepito dal datore di lavoro negli ultimi sei mesi prima del verificarsi del caso di previdenza (invalidità/morte o insorgenza dell'incapacità lavorativa che porta all'invalidità o alla morte). Se il salario annuo rilevante per le prestazioni di rischio non può essere determinato sulla base degli ultimi sei mesi, esso viene calcolato sulla base degli ultimi mesi disponibili.	Art. 2, Salario annuo computabile Cpv. 4 Per le lavoratrici e i lavoratori non assunti con salario mensile, al momento dell'entrata viene verificato se è stata raggiunta la soglia d'entrata. In tal caso, l'adesione alla Cassa pensioni avviene in coincidenza con la data d'entrata. Per tutte le altre lavoratrici e tutti gli altri lavoratori non assunti con salario mensile, semestralmente (il 30 giugno risp. il 31 dicembre) si verifica se la soglia d'entrata è stata raggiunta o se non lo è più. Se la soglia d'entrata viene nuovamente raggiunta, l'adesione alla Cassa pensioni avviene all'inizio del mese successivo. Se la soglia d'entrata non viene più raggiunta, l'uscita dalla Cassa pensioni avviene alla fine del mese successivo. Il salario annuo computabile è determinato sulla base del salario annuo soggetto ai contributi AVS percepito dalla datrice o dal datore di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno risp. dal 1° luglio al 31 dicembre. Il salario annuo determinato alla data d'entrata non viene adeguato nei sei mesi successivi. Il salario annuo viene adeguato, dopo la data d'entrata in occasione della verifica del 30 giugno risp. del 31 dicembre, il 1° gennaio risp. il 1° luglio. Il salario annuo determinato il 1° gennaio risp. il 1° luglio non viene adeguato nei sei mesi successivi. Per le persone assicurate non assunte con salario mensile, per la determinazione delle prestazioni di rischio in caso di decesso e invalidità è rilevante il salario annuo effettivamente percepito dalla datrice o dal datore di lavoro negli ultimi sei mesi prima dell'insorgenza del caso di previdenza (invalidità/decesso o insorgenza dell'incapacità lavorativa che porta all'invalidità o al decesso). Se il salario annuo rilevante per le prestazioni di rischio non può essere determinato sulla base degli ultimi sei mesi, esso viene calcolato sulla base degli ultimi mesi computabili disponibili.

**Salario annuo computabile in caso di occupazioni multiple**

Abbiamo aggiunto una nuova disposizione. L'adeguamento comporta, ad esempio, che i contributi dei lavoratori con più impieghi cambino solo presso il datore di lavoro in cui si verifica una modifica.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
	Art. 2, Anrechenbarer Jahreslohn Cpv. 9 La soglia d'entrata viene considerata cumulativamente in caso di occupazione multipla. Il salario assicurato, il conto testimone LPP e l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP vengono considerati separatamente.



Salario assicurato

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 3, Salario assicurato Cpv. 2 Se il salario annuo di una persona assicurata si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, paternità, maternità, congedo di assistenza o motivi analoghi, il salario assicurato fino a tale momento mantiene la sua validità fino a quando persiste una continuazione del versamento del salario in base al contratto di lavoro o fino a quando vengono rimosse prestazioni per perdita di salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattie e/o contro gli infortuni) oppure fino a quando dura il congedo di paternità o di maternità. Le persone assicurate possono tuttavia chiedere una riduzione del salario assicurato. In questo caso il salario assicurato viene ridotto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.	Art. 3, Salario assicurato Cpv. 2 Se il salario annuo computabile di una persona assicurata si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, paternità, maternità, congedo per assistenza e adozione o motivi analoghi, il salario assicurato fino a tale momento mantiene la sua validità fino a quando persiste una continuazione del versamento del salario in base al contratto di lavoro o fino a quando vengono rimosse prestazioni per perdita di salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattie e/o contro gli infortuni) oppure fino a quando dura il congedo di paternità o di maternità. Le persone assicurate possono tuttavia chiedere per iscritto una riduzione del salario assicurato. In questo caso il salario assicurato viene ridotto per l'inizio del mese successivo con effetto dalla data di ricezione della richiesta.



Congedo non pagato

La disposizione sul congedo non pagato è stata riformulata per migliorarne la leggibilità e per integrare e precisare le regole. Da ora, la continuazione dell'assicurazione è possibile anche in caso di congedo non pagato inferiore a due mesi. A partire dal 2025, sarà inoltre possibile registrare interruzioni stagionali attraverso la «mutazione Salario».

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 9, Congedo non pagato Cpv. 1 Un congedo non pagato di durata superiore a due mesi comporta l'uscita dalla Cassa pensioni. Cpv. 2 Le persone assicurate possono chiedere la continuazione dell'assicurazione per al massimo dodici mesi. Hanno anche la possibilità di portare avanti solo la previdenza per i rischi e interrompere il versamento dei contributi di risparmio; gli averi a risparmio continuano a maturare interessi. Cpv. 3 La notifica in tal senso con la scelta della variante assicurativa deve pervenire per iscritto alla Cassa pensioni al più tardi un mese prima dell'inizio del congedo non pagato. La notifica contiene le indicazioni relative alla durata del congedo non pagato e alla ripartizione dei costi per i contributi tra la datrice o il datore di lavoro e la persona assicurata. La datrice o il datore di lavoro è responsabile nei confronti della Cassa pensioni per l'incasso e il versamento entro i termini dei contributi dovuti. Se la notifica non perviene tempestivamente alla Cassa pensioni, ciò comporta l'uscita. La continuazione della previdenza cessa non appena il rapporto di lavoro viene sciolto nel corso del congedo non pagato.	Art. 9, Congedo non pagato Cpv. 1 Se il rapporto di lavoro viene sospeso a causa di un congedo non pagato, su richiesta della persona assicurata e con il consenso della datrice o del datore di lavoro, il rapporto previdenziale con la Cassa pensioni può essere mantenuto per un periodo da concordare fino a un massimo di 12 mesi, a condizione che la persona assicurata non sia più assoggettata alla previdenza obbligatoria. Se la previdenza non viene più proseguita, la copertura assicurativa termina un mese dopo l'uscita (periodo di copertura suppletiva). Cpv. 2 Sulla base del salario assicurato precedente, possono continuare a essere assicurate solo le seguenti prestazioni previdenziali: - risparmio e rischio oppure - rischio. Cpv. 3 La notifica scritta con la scelta della variante assicurativa deve pervenire alla Cassa pensioni al più tardi un mese prima dell'inizio del congedo non pagato. Se la notifica non perviene tempestivamente alla Cassa pensioni, ciò comporta l'uscita. La continuazione della previdenza cessa non appena il rapporto di lavoro viene sciolto nel corso del congedo non pagato. Cpv. 4 Per la durata della sospensione la Cassa pensioni ha diritto agli interi contributi regolamentari corrispondenti all'entità della continuazione delle prestazioni previdenziali assicurate. In caso di prosecuzione, la datrice o il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi alla Cassa pensioni.



	Cpv. 5 Nel caso di persone assicurate che interrompono temporaneamente l'attività lavorativa per ragioni di stagionalità dell'impiego, il rapporto previdenziale viene interrotto fino alla ripresa dell'attività lavorativa. Durante l'interruzione non sono assicurate. La prestazione d'uscita dovuta rimane nella Cassa pensioni fino al rientro. Se non il rientro non avviene entro 12 mesi, la prestazione d'uscita viene versata.
--	---



Obbligo di contribuzione

Abbiamo applicato una precisazione riguardante l'obbligo contributivo degli assicurati con un grado di invalidità pari o superiore al 70% (rendita AI intera).

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 12, Obbligo di contribuzione Cpv. 1 L'obbligo di contribuzione per le datrici e i datori di lavoro affiliati e per le persone assicurate inizia con l'affiliazione alla Cassa pensioni e cessa - alla fine del mese in cui la datrice o il datore di lavoro versa per l'ultima volta il salario o le prestazioni per perdita di salario (ad es. indennità giornaliera per infortunio e/o malattia); - all'inizio del mese in cui, in un caso di previdenza, viene versata la prima rendita; - al più tardi in ogni caso alla fine del mese in cui le persone assicurate hanno raggiunto l'età di riferimento o – in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia conformemente all'art. 4 cpv. 3 – hanno raggiunto i 70 anni.	Art. 12, Obbligo di contribuzione Cpv. 1 L'obbligo di contribuzione per le datrici e i datori di lavoro affiliati e per le persone assicurate inizia con l'affiliazione alla Cassa pensioni e cessa - alla fine del mese in cui la datrice o il datore di lavoro versa per l'ultima volta il salario o le prestazioni per perdita di salario (ad es. indennità giornaliera per infortunio e/o malattia); - all'inizio del mese in cui, in un caso di previdenza, viene versata la prima rendita; - al più tardi in ogni caso alla fine del mese in cui le persone assicurate hanno raggiunto l'età di riferimento o – in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia conformemente all'art. 4 cpv. 3 – hanno raggiunto i 70 anni. - a partire da un grado AI del 70% (rendita intera AI).



Ammontare dei contributi

Il termine per il cambiamento della variante del piano di risparmio a partire dal 1° gennaio è ora fissata al 31 dicembre (prima fino al 30 novembre).

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 14, Ammontare dei contributi Cpv. 2 Se le persone assicurate desiderano cambiare la variante di risparmio scelta devono comunicarlo alla Cassa pensioni entro il 30 novembre (data di ricezione) dell'anno precedente. Se entro questa data non perviene alcuna comunicazione, si applicano le istruzioni precedenti. In assenza di istruzioni, i contributi vengono riscossi in base alla variante di risparmio «Standard».	Art. 14, Ammontare dei contributi Cpv. 2 Se le persone assicurate desiderano cambiare la variante di risparmio scelta devono comunicarlo alla Cassa pensioni entro il 31 dicembre (data di ricezione) dell'anno precedente. Se entro questa data non perviene alcuna comunicazione, si applicano le istruzioni precedenti. In assenza di istruzioni, i contributi vengono riscossi in base alla variante di risparmio «Standard».



Riscatto di prestazioni di previdenza

Nuova disposizione riguardante i riscatti di divorzio.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
	Art. 15, Riscatto di prestazioni di previdenza Cpv. 11 Il riacquisto del versamento dopo il divorzio ha la precedenza sul riscatto delle prestazioni regolamentari risp. è possibile anche se un prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazione non è stato ancora interamente rimborsato.

**Rendita transitoria AVS**

Nuova disposizione riguardante la gestione del versamento della rendita transitoria AVS in caso di decesso.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
	Art. 19, Rendita transitoria AVS Cpv. 7 Se il piano di previdenza non prevede diversamente, i riscatti per il finanziamento della rendita transitoria AVS non vengono utilizzati per il finanziamento della rendita per vedovi o vedove o per il partner, bensì vengono versati come capitale di decesso. Per il diritto e il versamento valgono le disposizioni dell'art. 28.



Pensionamento parziale

Abbiamo applicato una precisazione della disposizione già esistente sul prelievo di capitale in caso di pensionamento parziale. Fra i singoli prelievi parziali deve trascorrere un anno (365 giorni), altrimenti l'amministrazione delle imposte riterrebbe che si tratti di un ritiro rateale di prestazioni di capitale, la quale potrebbe considerarlo un abuso dal punto di vista fiscale.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 20, Pensionamento parziale Cpv. 1 Le persone assicurate possono optare per un pensionamento parziale non prima aver compiuto i 58 anni. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare la quota della riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia Cpv. 2 Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale; la terza fase porta necessariamente al pensionamento definitivo. Ciò vale anche per il prelievo di prestazioni di vecchiaia in forma di capitale se il salario percepito presso un datore di lavoro è assicurato presso diversi istituti di previdenza. Una fase comprende tutti i prelievi di prestazioni pensionistiche in forma di capitale nell'arco di un anno solare.	Art. 20, Pensionamento parziale Cpv. 1 Le persone assicurate possono optare per un pensionamento parziale non prima aver compiuto i 58 anni. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare la quota della riduzione del salario annuo soggetto all'AVS. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia. Anche il salario annuo soggetto ai contributi AVS deve essere ridotto di conseguenza. Il grado di occupazione e il salario annuo computabile vengono ridotti in misura proporzionale. Il pensionamento parziale senza una contemporanea riduzione del grado di occupazione è escluso. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, le persone assicurate possono andare in pensione parziale fino a un massimo pari alla riduzione del salario annuo soggetto all'AVS. Il pensionamento completo è possibile in qualsiasi momento. Cpv. 2 Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale; la terza fase porta necessariamente al pensionamento definitivo. Ciò vale anche per il prelievo di prestazioni di vecchiaia in forma di capitale se il salario annuo computabile percepito presso una datrice o un datore di lavoro è assicurato presso diversi istituti di previdenza. Una fase comprende tutti i prelievi di prestazioni pensionistiche in forma di capitale nell'arco di un anno solare Fra i singoli prelievi parziali deve trascorrere un anno (365 giorni).



Rendita per orfani

Abbiamo applicato una modifica della disposizione esistente a seguito della giurisprudenza: Nell'AVS (1° pilastro) non sussiste alcun diritto a una rendita per orfani se il figlio, durante la formazione, percepisce un reddito mensile medio superiore alla rendita AVS massima. Una recente sentenza del Tribunale federale stabilisce, tuttavia, che in tali casi è ancora dovuta una rendita per orfani dalla cassa pensione (2° pilastro). L'importo è limitato alla rendita per orfani prevista dalla LPP. I figliastri non hanno diritto a una rendita per orfani.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 27, Rendita per orfani Cpv. 1 Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, ha diritto a una rendita per orfani ogni figlia od ogni figlio che - non ha ancora compiuto 18 anni; o che - è in formazione ai sensi degli art. 49bis e 49ter OAVS e non ha ancora compiuto 25 anni, senza svolgere al contempo un'attività lucrativa prevalente. Cpv. 2 Sono considerati figli ai sensi del presente Regolamento quadro le figlie e i figli conformemente agli art. 252 segg. CC e le affiliate e gli affiliati conformemente all'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nell'economia domestica comune a titolo gratuito per il mantenimento e l'educazione.	Art. 27, Rendita per orfani Cpv. 1 Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, ha diritto a una rendita per orfani ogni figlia od ogni figlio che - non ha ancora compiuto 18 anni; o che - è in formazione ai sensi degli art. 49bis e 49ter OAVS e non ha ancora compiuto 25 anni, senza svolgere al contempo un'attività lucrativa prevalente. Se la figlia o il figlio avente diritto a una rendita per orfani in formazione percepisce un reddito medio mensile superiore alla rendita massima di vecchiaia AVS, ha diritto solo a una rendita per orfani ai sensi della LPP. Cpv. 2 Sono considerati figli ai sensi del presente Regolamento quadro le figlie e i figli conformemente agli art. 252 segg. CC e le affiliate e gli affiliati conformemente all'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nell'economia domestica comune a titolo gratuito per il mantenimento e l'educazione. Le figliastre e i figliastri non hanno diritto alla rendita per orfani.



Capitale in caso di decesso

Modifiche alla disposizione relativa al rimborso degli acquisti in caso di decesso e nuove opzioni nell'ordine dei beneficiari:

I riscatti versati alla CPGR, in caso di decesso saranno rimborsati come capitale supplementare. Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni, a condizione che vengano comprovati in forma scritta alla CPGR entro tre mesi dall'adesione, utilizzando il modulo «Rimborso riscatti presso il precedente assicuratore in caso di decesso». Nella lettera di adesione alla CPGR, gli assicurati vengono informati in merito. Per gli assicurati esistenti o coloro che aderiscono entro il 31 dicembre 2024, il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2025, conformemente all'articolo 41 cpv. 13. Tutti gli assicurati saranno informati per iscritto nel corso del 2025 riguardo a questa nuova possibilità.

Con una clausola beneficiaria la persona assicurata può stabilire cosa accade al capitale in caso di decesso se dovesse morire prima del pensionamento. Per tenere meglio conto delle circostanze personali degli assicurati, la CPGR ha introdotto ulteriori flessibilità per gli assicurati nella regolamentazione dei beneficiari. È possibile modificare l'ordine legale secondo le proprie preferenze. Le clausole beneficiarie per le varie costellazioni e i relativi opuscoli informativi con esempi sono disponibili sul nostro sito web.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
Art. 28, Capitale in caso di decesso Cpv. 2 Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, al netto del valore attuale di eventuali prestazioni per i superstiti. Il valore attuale viene determinato in base ai principi attuariali della Cassa pensioni. Cpv. 4 Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio: a) alla coniuge o al coniuge superstite; in loro assenza	Art. 28, Capitale in caso di decesso Cpv. 2 Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, dedotti i costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 24-27, come minimo la somma dei riscatti versati alla Cassa pensioni (esclusi gli interessi). Possono essere computati anche i riscatti presso precedenti casse pensioni (sempre esclusi gli interessi), a condizione che la persona assicurata deceduta o la persona che percepisce una rendita di invalidità ne abbia fornito prova scritta alla Cassa pensioni entro tre mesi dall'ingresso nella Cassa pensioni. I costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti corrispondono al valore attuale delle prestazioni per i superstiti e sono calcolati sulla base dei principi di tecnica attuariale della Cassa pensioni. Cpv. 4 Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio: a) alla coniuge o al coniuge e ai figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani; in loro assenza



b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una convivenza senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni;

~~e) in assenza di persone beneficiarie conformemente alle lett. a) e b):~~

~~ea) ai figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza~~

~~eb) ai genitori, in loro assenza~~

~~ec) alle sorelle e ai fratelli.~~

Cpv. 7

Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità ~~può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni quali persone all'interno di un gruppo avente diritto conformemente al cpv. 4 lett. b) e c) devono figurare come beneficiarie e a quale parte del capitale in caso di decesso hanno diritto. Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può inoltre modificare per iscritto l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 4 nel modo seguente:~~

~~a) in presenza di persone di cui al cpv. 4 lett. b), la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può stabilire proporzionalmente a sua discrezione le persone beneficiarie conformemente al cpv. 4 lett. a) e ea);~~

~~b) in assenza di persone di cui al cpv. 4 lett. b), la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può stabilire proporzionalmente a sua discrezione le persone beneficiarie conformemente al cpv. 4 lett. a) e e).~~

b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una convivenza senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni; **in loro assenza**

c) a tutti i figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza

d) ai genitori della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità, in loro assenza

e) alle sorelle e ai fratelli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità.

Cpv. 7

Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità **può modificare, tramite una clausola beneficiaria scritta, l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 4. Può comunicare quali persone con quali importi parziali, all'interno dei singoli gruppi, devono avere diritto al capitale di decesso. Inoltre, il gruppo A può essere postposto agli altri gruppi oppure combinato con essi. L'ordine dei gruppi da C a E può essere modificato.**

La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata per iscritto dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità in qualsiasi momento della sua vita.



Cpv. 8 Se al momento del decesso della persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una dichiarazione scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza.	Cpv. 8 Se al momento del decesso della persona assicurata o della persona che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una clausola beneficiaria scritta , il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza. Le persone di cui al cpv. 4 lett. b) hanno diritto solo se sono state notificate per iscritto alla Cassa pensioni, mediante una clausola beneficiaria, dalla persona assicurata o dalla persona che percepisce la rendita d'invalidità. La notifica deve pervenire alla Cassa pensioni quando la persona assicurata o la persona che percepisce la rendita d'invalidità è ancora in vita.
--	---

Disposizioni transitorie

Regolamento 2024	Regolamento 2025
	Art. 41, Disposizioni transitorie Cpv. 13 La persona assicurata o la persona che percepisce una rendita d'invalidità, che è assicurata presso la Cassa pensioni al 31 dicembre 2024, ha tempo fino al 31 dicembre 2025 (data di ricezione) per fornire alla Cassa pensioni una prova scritta dei riscatti da precedenti casse pensioni ai sensi dell'art. 28 cpv. 2.



Utilizzo della prestazione di uscita

Abbiamo applicato una nuova disposizione per importi di rendite esigui.

Regolamento 2024	Regolamento 2025
	Art. 37, Utilizzo della prestazione di uscita Cpv. 7 La Cassa pensioni può versare la liquidazione in capitale una tantum al posto di una rendita se, al momento della riscossione della rendita, la rendita di vecchiaia o la rendita di invalidità da versare in caso di invalidità totale è inferiore al 10%, la rendita vedovile è inferiore al 6% o la rendita per figli di invalidi, per orfani o per figli di pensionati è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia AVS. Con la liquidazione in capitale vengono compensati tutti i diritti regolamentari. Nel caso di una rendita di vecchiaia, la liquidazione in capitale corrisponde agli averi a risparmio, altrimenti viene calcolata sulla base dei principi attuariali vigenti della Cassa pensioni.